

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA

SEDE DI PALERMO

RICORSO

del dr. **ANTONIO CAROLLO**, nato a Palermo il 16.11.1976 (C.F. CRLNTN76S16G273M), ivi residente ed elettivamente domiciliato in Palermo, al n. 38 della via Enzo ed Elvira Sellerio, presso la persona e lo studio dell'avv. Gabriele Orlando (C.F. RLNGRL82E13G273X; P.E.C. e domicilio digitale cui si chiede di far pervenire ogni notifica e comunicazione inerente al presente procedimento: avv.gabriele.orlando@legalmail.it; telefax n. 0918773492), che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente dall'avv. Fabio Arcuri (C.F. RCRFBA82A22B780B; P.E.C. e domicilio digitale cui si chiede di far pervenire ogni notifica e comunicazione inerente al presente procedimento: fabioarcuri@pecavvpa.it; telefax n. 0916263362), giusta procura alle liti unita al presente ricorso

CONTRO

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO (in breve e nel prosieguo: A.S.P. PALERMO, C.F. 05841760829) con sede in Palermo, al n. 24 della via Giacomo Cusmano (domicilio digitale: direzioneegenerale@pec.asp-palermo.org), in persona del suo Direttore generale *pro tempore*,

COMMISSIONE DI ESAME DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO PER IL PROGETTO DI P.S.N. "PROGETTO SPERIMENTALE DI PSICOLOGIA – ATTIVITÀ OSPEDALIERE E SERVIZI INTEGRATI OSPEDALE-TERRITORIO", nominata con nota n. 1345/AA.GG. del 14.04.2020, in persona del suo Presidente, dr. R. Di Giovanni, per la carica domiciliato presso la suddetta A.S.P. PALERMO, nonché presso l'U.O.C. di Psicologia costituita presso tale Azienda

sanitaria (domicilio digitale: psicologia.pec@asppa.it)

INTIMATE

E NEI CONFRONTI DI

DELIA MARIA AZZARELLO, nata a Palermo l'8.05.1983 (C.F. ZZRD83E48G273R), ivi domiciliata al n. 3 di via F. P. Tosti (domicilio digitale: deliamaria.azzarello.493@psypec.it)

VALENTINA LA MAGNA, nata a Catania il 19.11.1981 (C.F. LMGVNT81S59C351H), domiciliata in Trecastagni (CT) al n. 28 di piazza Sant'Alfio (domicilio digitale: valentinalamagna@psypec.it e valentina.lamagna@pec.croas-sicilia.it)

IVANA CARUSO, nata a Palermo il 20.01.1972 (C.F. CRSVNI72A60G273F), ivi domiciliata al n. 1 del largo E. Perro (domicilio digitale: ivana.caruso.517@psypec.it)

CONTROINTERESSATE

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE CAUTELE

della deliberazione del Direttore generale n. 791 del 20.08.2020, pubblicata in albo pretorio il successivo 23.08.2020 (vd. doc. n. 1), avente ad oggetto *“presa d'atto di verbali e graduatoria relativi all'avviso pubblico, per titoli, per assegnazione incarichi a tempo determinato, con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 15-octies D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., per n. 14 Psicologi per espletamento attività connesse a progetto di P.S.N.-Disciplina Psicoterapia-”*, limitatamente:

-) alla presa d'atto e ratifica dei contenuti e delle valutazioni espresse dalla Commissione esaminatrice nel verbale n. 14 del 16.06.2020, che qui pure si impugna espressamente, in cui si attribuiscono all'odierno ricorrente n. 3,0992 punti;

-) alla presa d'atto e ratifica dei contenuti dei contenuti e delle valutazioni espresse dalla Commissione esaminatrice nel verbale n. 20 del 02.07.2020, che qui pure si impugna espressamente, con cui è stata

approvata la graduatoria del concorso, ove viene mantenuto, in capo all'odierno ricorrente, il suddetto punteggio, con sua collocazione al 73° posto

solo ove ritenuto necessario:

-) alla presa d'atto e ratifica dei contenuti dei contenuti e delle valutazioni espresse dalla Commissione esaminatrice nel verbale n. 2 del 07.05.2020 e nel verbale n. 3 del 12.05.2020, che qui pure si impugnano espressamente ove ritenuto necessario da codesto Collegio, in cui la Commissione, violando la disciplina legale e concorsuale, stabiliva di poter scegliere quali titoli valutare, fra quelli oggetto di autocertificazione.

PREMESSO IN FATTO CHE

1. Con avviso pubblico del 16.01.2020 l'A.S.P. PALERMO avviava la procedura di selezione pubblica di n. 14 psicologi da assumere, a tempo determinato e secondo le previsioni di cui all'art. 15-*octies* D.lgs. n. 502/1992, al fine di espletare le attività previste per il progetto P.S.N. *“Progetto Sperimentale di Psicologia - Attività ospedaliere e servizi integrati ospedale- territorio”* (vd. doc. n. 2).

Tale procedura di selezione prevedeva l'elaborazione di una graduatoria in base ai soli titoli, con espresso rinvio alla tabella di cui alla deliberazione n. 390 del 28.03.2019, ove è prevista l'assegnazione di un punteggio fisso e non discrezionale per tipologia di titolo (vd. doc. n. 3).

Inoltre, veniva richiesto a ciascun candidato di avanzare la propria domanda di ammissione – esclusivamente, pena l'esclusione – attraverso la specifica piattaforma informatica, che consentiva di dichiarare i titoli in questione, formando autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000.

2. L'odierno ricorrente presentava la prescritta di ammissione, indicando i numerosi e notevoli titoli in suo possesso e, in particolare:

a) laurea in Psicologia, indirizzo Clinico e di Comunità, conseguita il

21.07.2003 presso l'Università degli Studi di Palermo;

b) abilitazione professionale, con iscrizione all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia avvenuta l'1.04.2005;

c) specializzazione in Psicoterapia presso la scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Complessa "*Aleteia*" di Enna, dove attualmente riveste il ruolo di docente;

d) incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro autonomo dall'anno 2012 ad oggi quale psicologo presso il Pronto Soccorso pediatrico dell'azienda ospedaliera "*Villa Sofia - V. Cervello*" di Palermo, cui corrispondono 2,0384 punti complessivi (ossia $0,0416 \times 49$ mesi complessivi di servizio);

e) dottorato di ricerca e docenza a contratto in "*Psicologia dello sviluppo*" presso l'Università degli studi di Palermo (anni accademici 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018), cui corrispondono 2,60 punti complessivi (di cui 2,00 per il dottorato e 0,60 per gli anni di docenza)

f) servizio militare per n. 12 mesi, cui corrispondono 0,4992 punti complessivi (ossia $0,0416 \times 12$).

Per il totale di 5,1376 punti totali, secondo la tabella di cui si è detto.

- 3.** In data 23.08.2020 veniva pubblicata, sull'albo pretorio dell'A.S.P. PALERMO, la deliberazione qui impugnata, nella cui graduatoria allegata e ratificata, risulta attribuito al dr. Carollo un punteggio ben inferiore a quello dovuto, nonostante, come detto, l'attribuzione dei punti sia di natura aritmetica e non discrezionale.

* * * * *

Ciò posto, considerato che la corretta attribuzione del punteggio lo avrebbe collocato al 14° posto, utile al fine del conferimento dell'incarico in questione, il dr. Antonio Carollo, *ut supra* rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, si vede costretto a ricorrere all'intestata giustizia per i seguenti

MOTIVI

A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO, DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DALLO STESSO RICHIAMATI, DEL D.P.R. N. 445/2000 E DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS*

1. Innanzitutto, alla luce della superiore premessa in punto di fatto, si rileva che gli atti impugnati, nella parte in cui determinano il punteggio complessivo da attribuire all'odierno ricorrente, violano l'avviso pubblico ed i criteri ivi richiamati.

Come già precisato, la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto attenersi alla tabella e attribuire i punti ivi indicati ai titoli oggetto di autocertificazione con una mera operazione aritmetica, senza ometterne alcuno.

In particolare, come detto, il dr. Carollo vanta i seguenti titoli:

-) dottorato di ricerca: punti 2,00;

-) annualità di insegnamento accademico: punti 0,60 (0,20 per ciascun anno per un totale di 3 annualità di insegnamento);

-) servizio militare: punti 0,4992 (0,0416 x 12 mensilità di servizio).

Per un totale di 3,0992, cui si devono aggiungere i punti che gli spettano per aver svolto attività lavorativa, per ben 49 mesi, quale psicologo nel pronto soccorso pediatrico istituito nelle aziende ospedaliere riunite "*Villa Sofia- V. Cervello*" corrispondono 2,0384 punti (ossia $0,0416 \times 49 = 2,0384$).

2. Tuttavia, al dr. Carollo venivano attribuiti solamente 3,0992 punti, con conseguente collocazione al 73° posto in graduatoria, e, dall'evidente ed immotivata differenza con il punteggio desumibile dalla tabella richiamata dall'avviso pubblico (vd. doc. nn. 2 e 3), emerge, con solare evidenza che la Commissione esaminatrice, invece di attenersi scrupolosamente e diligentemente alla *lex specialis* prevista per la procedura concorsuale affidatale, come sollecitata dalla Direzione amministrativa con nota n.

838 prot. dell'11.05.2020, ne ha violato il contenuto, omettendo arbitrariamente di applicare il punteggio previsto per parte dei titoli del ricorrente o attribuendo ai singoli titoli punteggi diversi da quelli previsti per ciascuno.

3. In tal senso è bene specificare ed anticipare che il verbale relativo alle operazioni di esame della domanda del ricorrente – anch'esso qui impugnato – risulta del tutto privo di motivazione e di qualsivoglia elemento che consenta di comprendere le modalità di calcolo effettivamente seguite dalla Commissione ma, in ogni caso, entrambe le ipotesi ricostruttive dianzi formulate non possono che ritenersi illegittime. Infatti, la Commissione, a fronte dell'autocertificazione dei titoli del ricorrente non potrebbe esimersi dall'esaminarli, dovendo piuttosto ampliare l'istruttoria sugli stessi e, nell'estrema ipotesi di non sufficiente chiarezza, provvedere a richiedere al dr. Carollo un'integrazione documentale, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. n. 445/2000 e in ossequio al principio del *favor participationis*, che impone l'obbligo di procedere al soccorso istruttorio, laddove necessario.

Al riguardo, qualora sia ritenuto che il punteggio assegnato sia stato determinato dal mancato esame dei titoli professionali dell'odierno ricorrente, non si può che censurare l'illegittimità del contenuto dei verbali nn. 2 e 3 della Commissione esaminatrice, qui impugnati unitamente alla delibera con cui l'A.S.P. intimata ne ha fatto proprio il contenuto, laddove la prima si è autoattribuita la potestà di selezionare i titoli vantati dai candidati, compreso il dr. Carollo, senza nemmeno assolvere all'obbligo di motivare tale selezione e di invitare il concorrente ad integrare la sua domanda.

Ciò in palese violazione dell'avviso pubblico, in cui si stabilisce che la valutazione dei candidati avrebbe dovuto procedere unicamente per titoli e secondo la vigente tabella aziendale di valutazione, che non consente

marginari discrezionali, dato che assegna ad ogni titolo un punteggio fisso (e non variabile fra un minimo ed un massimo).

Quanto precede trova conferma nello scambio epistolare intrattenuto fra la Commissione e la Direzione amministrativa, documentato nei verbali della Commissione, in cui quest'ultima, a fronte del tentativo della prima di sindacare la natura dei titoli e le previsioni delle singole voci tabellari, ricordava la necessità di attenersi alla stessa, senza le ulteriori considerazioni invece formulate – illegittimamente ed in assoluta carenza di potere – dal predetto organo esaminatore.

4. Nel caso di specie occorre sottolineare che l'avviso pubblico ha stabilito l'obbligo per i concorrenti di presentare la propria domanda di partecipazione, contenente anche l'autocertificazione dei titoli, esclusivamente tramite la piattaforma informatica dell'A.S.P. intimata e, di conseguenza, il dr. Carollo ha formato la sua domanda e la relativa autocertificazione nel legittimo affidamento ingenerato dall'utilizzo di tale strumento, predisposto appunto dal soggetto che ha indetto la selezione pubblica cui partecipava.

Appare, dunque, evidente che anche nell'ipotesi in cui la Commissione abbia ritenuto poco chiare le indicazioni circa i titoli vantati, avrebbe dovuto procedere a verifica degli stessi e non certo all'omissione, opportunamente occultata nei verbali in questione, della valutazione degli stessi.

Del resto risulta manifestamente ingiusto ed irragionevole il non tenere conto di esperienze lavorative maturate in progetti della medesima natura di quello il cui svolgimento è oggetto della selezione pubblica che qui ci occupa.

5. Qualora, invece, il punteggio complessivo assegnato al ricorrente sia dovuto all'attribuzione, per singolo titolo, di punti di valore minore rispetto a quella tabellare, si evidenzia che la natura fissa e non discrezionale

della tabella cui la Commissione si doveva attenere, in forza della *lex specialis* costituita dall'avviso pubblico, impedisce alla stessa di stabilire autonomamente quale punteggio assegnare ai titoli dei concorrenti, con la conseguenza che ogni punteggio assegnato in misura inferiore rispetto a quello tabellare deve ritenersi illegittimo.

Anche a questo proposito, poi, valgono le considerazioni dianzi svolte in tema di soccorso istruttorio, dato che il dr. Carollo anche in questa ipotesi avrebbe dovuto essere invitato ad integrare la propria domanda, fermo restando che la Commissione non poteva in alcun modo cambiare i punteggi tabellari, ma solo applicarli.

6. In breve, in questa sede si impugnano sia i verbali della Commissione esaminatrice, sia la delibera dell'A.S.P. PALERMO che li ha fatti propri, perché dal confronto aritmetico fra la tabella dei punteggi e la domanda del ricorrente, contenente l'autocertificazione dei titoli posseduti, emerge un punteggio maggiore rispetto a quello attribuitogli, con evidente violazione della disciplina legale e concorsuale prestabilita per la selezione pubblica per cui è causa.

B) VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DEGLI ARTT. 1 E 3 L. N. 241/1990 E L.R. N. 7/2019

1. Alla luce di quanto precede, non si può che censurare, altresì, la condotta della Commissione esaminatrice che, a ben vedere, è venuta meno ai doveri di buon andamento, imparzialità, diligenza, esaminando la domanda dell'odierno ricorrente senza la dovuta attenzione e mancando di attribuire il punteggio tabellarmente previsto per ciascuno dei titoli oggetto di autocertificazione da parte del dr. Carollo.

Come noto, l'art. 97 Cost. impone alla Pubblica amministrazione i suddetti doveri e lo stesso trova attuazione nei principi espressi dagli artt. 1 e 3 della L. n. 241/1990 e della L.R. n. 7/2019.

In particolare, tali articoli stabiliscono il dovere della massima diligenza e

trasparenza nell'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, obbligando la Pubblica amministrazione a motivare in maniera chiara le ragioni delle sue scelte.

2. Nel caso di specie, però, gli atti impugnati risultano sin troppo laconici ed oscuri e, in tal senso, non ci si può astenere dal rilevare la pressoché totale violazione dell'onere di trasparenza e motivazione.

Non si ignora, in tema, che vi è costante giurisprudenza adottata in merito alle procedure concorsuali, secondo cui la valutazione numerica è sufficiente a motivare l'esito per il singolo candidato.

Tuttavia si osserva in questa sede che nella fattispecie di causa non ricorrono le medesime circostanze, dato che detto orientamento giurisprudenziale è stato espresso con riguardo a procedure di selezione in cui il punteggio non era fisso, bensì variabile ed attribuito dalla commissione in base ad una valutazione discrezionale dei titoli e dell'esito delle prove.

Nel caso che qui ci occupa, invece, la disciplina concorsuale – dalla più volte menzionata tabella di valutazione dei titoli e dall'avviso pubblico, che la richiama espressamente – non prevede alcuna discrezionalità in capo alla Commissione esaminatrice, chiamata soltanto ad attribuire, con un'operazione meramente aritmetica, un punteggio prestabilito e fisso ad ogni titolo.

3. Quanto precede trova inequivocabile fondamento nella formulazione dell'avviso pubblico relativo alla procedura concorsuale in commento, laddove prevede che la Commissione esaminatrice provveda solamente all'esame dei titoli, escludendo la possibilità che procedesse alla valutazione tramite colloqui, nonostante il regolamento aziendale di riferimento contempli questa possibilità, consentendo alla stessa, in tal caso, l'attribuzione di un punteggio discrezionalmente variabile.

L'assenza di qualsiasi discrezionalità in capo alla Commissione

nell'attribuire i punteggi, in quanto predeterminati in misura fissa ed invariabili, esclude che l'assolvimento dell'onere motivazionale in capo alla stessa possa avvenire attraverso la mera assegnazione del punteggio finale al concorrente, specie nel caso che ci occupa, laddove l'esito di tale operazione non coincide con quello derivante dalla somma aritmetica dei punti relativi a tutti i titoli.

Di conseguenza non si può che ritenere violato tale obbligo, sancito dall'art. 3 della L. n. 241/1990 e della L.R. n. 7/2019, dato che, nei verbali nn. 14 e 20, qui impugnati, non viene esposto in alcun modo il calcolo, né si comprende se la Commissione ha ridotto il punteggio attribuito ai singoli titoli o se ha omesso di valutare alcuni titoli, né – tantomeno – risulta desumibile la presunta ragione posta a fondamento della sua condotta che, comunque, rimane adottata in violazione della disciplina concorsuale e, pertanto, illegittima.

C) DIFETTO DI COMPETENZA ED ECCESSO DI POTERE (PER INGIUSTIZIA MANIFESTA, TRAVISAMENTO DEI FATTI E DIFETTO DI ISTRUTTORIA)

Alla luce di quanto precede si evince, altresì, che gli atti impugnati sono viziati per difetto di competenza ed eccesso di potere, quest'ultimo manifestato sotto diversi profili.

1. In primo luogo viene in considerazione l'operato della Commissione esaminatrice, che, invece di procedere alla mera assegnazione dei punti riconosciuti nella tabella di valutazione ad ogni singolo titolo elencato nella domanda del dr. Carollo, ha valutato autonomamente ed arbitrariamente la stessa, travalicando i limiti e la competenza delineati dall'avviso pubblico che ha disciplinato la procedura concorsuale, stabilendo che il predetto organo esaminatore avrebbe dovuto seguire unicamente la vigente tabella di valutazione aziendale, in tal modo escludendo qualsiasi discrezionalità in capo a tale organo.

Per tale ragione non si può che ritenere illegittimo l'operato della

Commissione esaminatrice, con conseguente illegittimità degli atti impugnati.

2. Inoltre, appare evidente anche la sussistenza dell'eccesso di potere, sotto i profili denunciati in rubrica e, in tal senso, si ribadisce e sottolinea nuovamente che l'odierno ricorrente vanta un *curriculum* professionale ricomprendente lo svolgimento – per ben n. 49 mesi – delle medesime prestazioni richieste dal progetto per cui è stata avviata la procedura concorsuale che ci occupa.

Ciò rivela l'ingiustizia manifesta della sua collocazione in una posizione in graduatoria di gran lunga deteriore rispetto a chi vanta un'esperienza lavorativa e professionale minore.

3. A ciò deve aggiungersi, nel caso in cui la discrasia fra punteggio spettante e punteggio assegnato al ricorrente sia da ascrivere all'omessa valutazione di parte dei titoli vantati da quest'ultimo, che una simile omissione si traduce inevitabilmente nel difetto di istruttoria e nel travisamento dei fatti, specie considerati i doveri derivanti dall'art. 97 Cost. e dall'art. 1 della L. n. 241/1990 e della L.R. n. 7/2019, di cui si è già detto.

Infatti, il corretto e diligente esame della domanda del dr. Carollo avrebbe determinato un punteggio superiore e la sua collocazione in posizione utile per la stipula del contratto a tempo determinato oggetto della procedura concorsuale *de qua* ed è, pertanto, evidente che l'attribuzione di un punteggio complessivo inferiore, senza nemmeno aver richiesto l'integrazione della domanda o aver assunto informazioni presso le altre Pubbliche amministrazioni indicate dall'odierno ricorrente non può che manifestare non soltanto il travisamento dei fatti oggetto di autocertificazione, ma altresì il mancato svolgimento di una compiuta istruttoria relativamente alla domanda di partecipazione in questione, fermo restando quanto dianzi precisato in ordine ai limiti ed all'assenza

di discrezionalità dell'organo esaminatore.

* * * * *

ISTANZA CAUTELARE

Alla luce delle superiori considerazioni, appaiono di solare evidenza i palesi errori in cui è incorsa parte intimata nella formazione ed approvazione della graduatoria controversa e, in questa sede, si è costretti ad osservare che gli stessi determinano un grave pregiudizio in capo all'odierno ricorrente, il quale si vede privato della possibilità di svolgere le prestazioni lavorative di cui all'avviso pubblico in questione, con conseguente perdita sia della relativa remunerazione, sia del beneficio curriculare che otterrebbe, in termini di punteggio, in futuri concorsi pubblici.

Per tale ragione, l'odierno ricorrente si riserva di intraprendere ogni eventuale ed opportuna azione risarcitoria, chiedendo, nel frattempo, a codesto Tribunale di disporre ogni più opportuna cautela al fine di evitare che si producano gli anzidetti pregiudizi.

A tal proposito, si suggerisce disporsi la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati e della procedura selettiva controversa e/o di ordinare alla Commissione esaminatrice di rivalutare la domanda del ricorrente alla luce delle censure qui formulate.

* * * * *

Per quanto sopra dedotto ed articolato, il dr. Antonio Carollo, *ut supra* rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, riservandosi di ulteriormente dedurre ed argomentare, nei modi e termini di rito, conclude chiedendo che

VOGLIA L'ON.LE GIUDICE ADITO

Reiectis adversis, previ gli incumbenti di rito,

IN VIA CAUTELARE, disporre la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati e della procedura selettiva controversa e/o ordinare alla

Commissione esaminatrice intimata di rivalutare la domanda del ricorrente alla luce delle censure quivi formulate;

NEL MERITO, in accoglimento anche di uno solo dei motivi di impugnazione di cui innanzi, ritenere e dichiarare illegittimi gli atti impugnati e, per l'effetto, caducarli con ogni e qualsiasi statuizione;

Con vittoria di spese e compensi di lite, nonché, nella denegata ipotesi di loro compensazione, con il rimborso dell'importo del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 6-*bis*.1 del D.P.R. n. 115/2002.

Si offrono in comunicazione in seguenti documenti:

- 1) delibera impugnata;
- 2) avviso pubblico del 16.01.2020;
- 3) tabella di valutazione;
- 4) domanda di partecipazione del ricorrente;
- 5) regolamento aziendale sulla procedura concorsuale controversa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52, co. 1, D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, si chiede alla Segreteria di apporre, sull'originale degli atti e provvedimenti del presente giudizio, un'annotazione volta ad oscurare le generalità ed ogni altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.

Palermo, 21 ottobre 2020

Avv. Gabriele Orlando

(firmato digitalmente anche per conto dell'avv. F. Arcuri)